



Berna, giugno 2012

Info news e-dec (28)

e-dec Esportazione e Importazione

In occasione dell'aggiornamento dell'8 luglio 2012 saranno attuate, tra l'altro, le novità illustrate di seguito.

Fornitura diretta

Conformemente al nuovo concetto SDA, la fornitura diretta non è più dichiarabile mediante il rispettivo codice. Il codice 4 (predichiarazione per la fornitura diretta) relativo al momento dell'imposizione è stato disattivato in e-dec.

Traffico nella zona di confine e nelle zone franche

Ora il traffico nella zona di confine e quello nelle zone franche del Paese di Gex e dell'Alta Savoia possono essere imposti in e-dec/e-dec web mediante il relativo codice nelle informazioni supplementari, invece che con il documento unico (mod. 11.010/importazione o 11.030/esportazione).

Traffico nella zona di confine (goodsltemDetailName) Domain 29	
Valore 60	Traffico forestale nella zona di confine con la Francia
Valore 63	Altro traffico nella zona di confine
Valore 67	Prodotti del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo
Valore 68	Traffico di mercato
Traffico nelle zone franche (goodsltemDetailName) Domain 28	
Valore 61	Alta Savoia
Valore 62	Paese di Gex
Valore 66	Samnaun

Esempio di segmento xml per il Paese di Gex:

```
<goodsItemDetails>
  <goodsItemDetail>
    <name>28</name>
    <value>62</value>
  </goodsItemDetail>
</goodsItemDetails>
```

Esempio di PDF:

1 (0)

LIBERO SENZA

Honig

0409.0000 999

Merci commerciali

Preferenza: DE

Tipo d'imposizione: Imposizione normale

Massa netta: 1000.000

Massa lorda: 1100.0

Valore statistico: 5'000*

Aliquota di dazio: 38.00

Valore IVA: 5'200*

Aliquota IVA [%]: 2.5

Imposizione al peso netto

Tara addizionale [%]: 30*

Peso netto: 1000

Peso calcolato: 1300.0

Colli (genere, quantità, marche):
Cartone, 1, Karton

Documenti (genere, numero, data, indicazioni supplementari):
Altro, 283749123, 10.06.2004, ---

Informazioni supplementari:

Traffico zone franche: Paese di Gex

Ricerca delle distinte

Se per la ricerca delle distinte il conto non è valido per l'intero lasso di tempo, la regola B8 reimposta ora l'intervallo di tempo valido.

Non è possibile effettuare dichiarazioni d'importazione in e-dec per Samnaun

Sono state create delle nuove regole (R305, K086, P131) per Samnaun che verificano il NPA del destinatario. In caso di NPA 7562 o 7563, il cliente riceve un messaggio d'errore.

Campi in e-dec Importazione non utilizzabili

Le regole di plausibilità R296, P127 e K083 sono state completate con nuovi campi che non possono essere utilizzati in e-dec Importazione (SPEDITORE/ESPORTATORE Security, DESTINATARIO Security, codice di pericolo ONU, numero del deposito imposta sugli oli minerali, codice d'esportazione e numero di contribuente IVA della ditta).


Modifica della legislazione veterinaria

Modifica del concetto di partita (invio) e le pertinenti conseguenze.

Nel quadro della revisione parziale dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10), entrata in vigore il 1° giugno 2012, il concetto di partita (vedi art. 2) è stato interamente adeguato alla definizione del diritto dell'UE. La Commissione europea aveva affermato che a livello economico la divergenza comportava dei vantaggi per le partite provenienti da Paesi terzi importate attraverso la Svizzera rispetto a quelle importate attraverso un ufficio d'entrata dell'UE. Ora la quantità della merce, che conformemente alla definizione della legislazione veterinaria costituisce una partita, viene anche limitata dal "documento veterinario comune di entrata" (DVCE) rilasciato per le merci importate. La tassa rimane invariata e ammonta quindi a 1.47 franchi per 100 chilogrammi peso lordo, tenendo conto dell'importo minimo di 88 franchi.

Viene invece riscossa una tassa per ogni DVCE allestito. Se una dichiarazione doganale copre più DVCE, le singole tasse sono sommate.

Se in una dichiarazione doganale sono indicate diverse linee tariffali con animali o prodotti animali per i quali sono stati rilasciati vari DVCE, **la tassa per la VVC è calcolata per ogni DVCE allestito**. L'importo minimo o massimo (88.- / 676.- franchi) viene calcolato per DVCE in base alle indicazioni del dichiarante.



La tassa minima/massima per le posizioni 1, 2 e 4 viene calcolata solo una volta per DVCE X.

La tassa minima/massima per le posizioni 3 e 5 viene calcolata solo una volta per DVCE Y.

ATTENZIONE: è possibile chiedere soltanto un DVCE per posizione!

Esempi d'imposizione con cinque posizioni e due DVCE

Esempio 1: tassa minima

Posizione 1 con VVC di 10 franchi, posizione 2 con VVC di 12 franchi, posizione 4 con VVC di 13 franchi.

Totale tassa per la VVC: 35 franchi.

L'importo minimo non è stato raggiunto, per il DVCE X vengono calcolati 88 franchi.

Posizione 3 con VVC di 20 franchi, posizione 5 con VVC di 30 franchi.

Totale tassa per la VVC: 50 franchi.

L'importo minimo non è stato raggiunto, per il DVCE Y vengono calcolati 88 franchi.

Esempio 2: tassa massima

Posizione 1 con VVC di 200 franchi, posizione 2 con VVC di 400 franchi, posizione 4 con VVC di 100 franchi.

Totale tassa per la VVC: 700 franchi.

L'importo massimo è stato raggiunto, per il DVCE X vengono calcolati 676 franchi.

Posizione 3 con VVC di 400 franchi, posizione 5 con VVC di 300 franchi.

Totale tassa per la VVC: 700 franchi.

L'importo massimo è stato raggiunto, per il DVCE Y vengono calcolati 676 franchi.

Esempio 3: tassa effettiva

Posizione 1 con VVC di 100 franchi, posizione 2 con VVC di 100 franchi, posizione 4 con VVC di 100 franchi.

Totale tassa per la VVC: 300 franchi.

L'importo minimo/massimo non è toccato, per il DVCE X vengono calcolati 300 franchi.

Posizione 3 con VVC di 100 franchi, posizione 5 con VVC di 300 franchi.

Totale tassa per la VVC: 400 franchi.

L'importo minimo/massimo non è toccato, per il DVCE X vengono calcolati 400 franchi.

Controllo dell'ufficio doganale per la selezione di una DE (non SA) come versione corretta

In caso di correzione, l'ufficio doganale indicato nell'imposizione, presso il quale le merci sono poste sotto controllo doganale, non può più essere modificato. Con il presente aggiornamento tale principio è garantito da un esame di plausibilità in e-dec Esportazione.

Se in una versione corretta (non SA) viene selezionato un ufficio doganale diverso da quello indicato precedentemente (presentazione in dogana), nel sistema appare un messaggio d'errore.

Se lo spedizioniere seleziona una versione corretta della dichiarazione doganale con un numero dell'ufficio doganale errato, viene visualizzata la regola di plausibilità [E183](#) "L'ufficio doganale che esiste nella versione precedente selezionata non può più essere cambiato".

e-dec web

I problemi causati all'atto del ritiro della decisione d'imposizione elettronica (IMe) in caso di imposizioni all'esportazione aventi il valore "0" nel campo concernente l'IVA sono stati risolti.

Ora il titolare del conto non è più visibile nelle imposizioni in e-dec web.

Ulteriori informazioni in merito alle regole di plausibilità e agli adeguamenti in vista dell'aggiornamento dell'estate 2012 sono disponibili ai seguenti link:

[Cronistoria delle regole di plausibilità](#)

[Regole di plausibilità da un punto di vista professionale](#)

[Regole di plausibilità tecniche](#)

[Release Notes e-dec](#)

Informazioni supplementari (non legate a questo aggiornamento)

Numerazione delle dichiarazioni d'importazione e-dec

In occasione dell'aggiornamento dell'autunno 2012, la numerazione delle dichiarazioni d'importazione e-dec passerà al formato MRN (a 18 cifre). In seguito all'armonizzazione della numerazione di tutte le dichiarazioni doganali, in futuro il numero comprenderà l'anno, il codice del Paese e la designazione e-dec Importazione (p. es. 12CHE1000000000000).

Secondo le specifiche e-dec pubblicate, il campo del numero della dichiarazione doganale è da sempre definito in modo alfanumerico fino a 21 simboli. Qualora fossero stati realizzati altri formati, occorre eventualmente adeguare i sistemi dei partner doganali.

e-dec Esportazione: dichiarazione della massa netta è superiore alla massa lorda

In occasione della ripartizione della massa lorda su più posizioni per dichiarazione in e-dec Esportazione sorgono regolarmente delle difficoltà. Ogni linea tariffale deve contenere una massa lorda e una massa netta, se previsto dal Tares. Rilevare il totale della massa lorda alla 1^a posizione e immettere "0" nelle posizioni seguenti è sbagliato.

Di norma la massa netta può essere solo inferiore o uguale alla massa lorda, ma mai superiore. La massa lorda deve essere arrotondata ai 100 grammi superiori. A tal riguardo esiste una regola di plausibilità, che può tuttavia essere modificata erroneamente mediante il codice di conferma.

Con i migliori saluti.

[Helpdesk CSC](#)